

Procedura R.G.E. n. 116/2024.

All'udienza del 18.3.2024 è presente l'avv. in sostituzione dell'avv. per il creditore, la quale insiste per la vendita dei beni pignorati con l'assegnazione del ricavato in favore del creditore procedente,

il giudice,

dato atto, visti gli artt. 529 e segg. c.p.c. ed il D.M. 11.2.1997 n. 109;

- esaminata la documentazione in atti:
- ritenuto opportuno procedere alla vendita online a mezzo commissionario, disciplinando le modalità della stessa:

# **ORDINA**

la vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento, affidandone l'esecuzione in qualità di commissionario all'Istituto Vendite Giudiziarie di Paola.

La vendita dei beni pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:

- Gara telematica. La vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica accessibile dal sito http://www.astemobili.it;
- **Durata della gara**. La durata della gara è fissata in giorni 15, con decorrenza dall'inizio della gara telematica;
- Prezzo base. Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nel verbale di pignoramento o nella perizia di stima;
- Esame dei beni in vendita. Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito;
- Registrazione su sito e caparra. Gli interessati a partecipare alla gara e formulare offerta irrevocabile di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito http://www.astemobili.it e versare una caparra di importo pari al 10% del prezzo offerto secondo le modalità indicate dal commissionario sul sito stesso;
- Offerta irrevocabile di acquisto. L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da una successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità;
- Asta con prolungamento. In caso di pluralità di offerte è previsto il prolungamento dell'esperimento di vendita di tre minuti e fino ad esaurimento offerte;
- **Aggiudicazione e vendita.** Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara eventualmente prolungata, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato tramite bonifico bancario da effettuarsi entro i due giorni (lavorativi) successivi al termine della gara stessa.

- Restituzione della caparra. La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari sarà effettuata dal commissionario tramite bonifico bancario entro quattro giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.
- Consegna/ritiro dei beni. I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

L'acquirente deve provvedere al ritiro entro 10 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro 5 giorni dall'aggiudicazione). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'I.V.G. il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/5/2009 n.80.

Decorsi ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.

Su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.

- Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita. Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 20% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 3 giorni lavorativi dal termine della precedente). Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 30% (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 3 giorni lavorativi dal termine della precedente).

Invece la vendita dei beni d'oro e d'argento, ivi compresi i gioielli, dovrà essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore intrinseco e nel caso in cui entro il termine della gara non siano proposte valide offerte d'acquisto non inferiori al valore intrinseco degli oggetti pignorati, il commissionario rimetterà gli atti al giudice per i provvedimenti di cui all'art. 539 c.p.c..

#### **NOMINA**

nuovo custode dei beni pignorati l'Istituto Vendite Giudiziarie di Paola, il quale provvederà tempestivamente all'asporto dei beni pignorati presso i propri locali, previa comunicazione al debitore o al terzo custode della data e orario approssimativo dell'accesso, procedendo, se necessario, quando occorra, con l'assistenza della forza pubblica.

# DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie provveda:

- a comunicare al G.E. sollecitamente e comunque subito dopo il giorno di accesso ai luoghi di custodia se i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o se, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che siano stati sostituiti, dandone comunicazione al creditore pignorante affinché possa presentare querela ex art.338 c.p.;

- ad avanzare tempestiva istanza al G.E. per la custodia in loco dei beni quando, in ragione della difficile trasportabilità dei beni a causa del loro peso o dimensioni con i mezzi in dotazione del Commissionario, appaia più opportuno autorizzarsi la custodia nel luogo in cui essi si trovano;
- ad effettuare una nuova stima gratuita, nella prospettiva di una liquidazione coattiva a breve termine, tenendo anche conto dei valori medi di realizzo di beni simili, qualora quella effettuata dall'ufficiale giudiziario (superiore ad euro 500,00) risultasse fuori mercato presumibilmente di almeno il 20%, con autorizzazione ad attribuire un unico valore a più beni unitariamente considerati, se ciò sia giustificato da un possibile legame funzionale tra i beni e risulti vantaggioso per la vendita.

Qualora si rendesse necessaria la nomina di un esperto stimatore l'IVG relazionerà al G.E., anche in ordine alle relative spese;

- a comunicare il nuovo elaborato di stima al legale del creditore e al debitore (a quest'ultimo presso la cancelleria ove non abbia effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ai sensi dell'art.492 comma 2 c.p.c. con atto scritto depositato presso la medesima cancelleria) a mezzo fax, posta o posta elettronica;
- a comunicare al G.E. sollecitamente e comunque subito dopo il giorno di accesso ai luoghi di custodia la non convenienza della vendita per assenza di valore dei beni pignorati, nel qual caso si asterrà dall'asporto e dalla stima;

#### DISPONE

- che a cura dell' Istituto Vendite Giudiziarie di Paola sia data pubblicità dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche";
- che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Paola provveda, secondo il vigente standard dell'Ufficio per le vendite mobiliari, alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sui siti internet www.astemobili.it e www.asteannunci.it del testo integrale di questo provvedimento.

### DISPONE

- a favore dell'I.V.G. il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997 entro 48 ore dalla comunicazione del presente provvedimento, da parte del creditore procedente o di eventuali creditori intervenuti a ciò legittimati, per come previsto dall'art 22 del D.M. 109/97:
- a favore dell'I.V.G. il versamento delle spese necessarie alla pubblicità disposta con la presente ordinanza, da anticiparsi a cura del creditore istante, ai sensi dell'art. 18 D.M. 109/97.

# LIQUIDA

### A favore dell'I.V.G:

- i compensi previsti dalla tariffa ministeriale per le attività di custodia, ai sensi dell'art. 37 del D.M. 109/97 e per l'attività di vendita, ai sensi dell'art 32 del D.M. 109/97, da prelevarsi dal prezzo di aggiudicazione;